



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: LUCA

Cognome: SFORZA

Indirizzo e-mail: luxis977@libero.it

Indirizzo: VIA STRADELLA DEL CAFFE' N. 24/B

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: LA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI NON
CONTRATTUALI NEL REGOLAMENTO COMUNITARIO "ROMA II"

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXIV CICLO – ANNO 2008/2009

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
DIPARTIMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Tutor della tesi di dottorato: PROF.SSA ANTONIETTA DAMATO

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di
discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): DICEMBRE 2011

ABSTRACT

L'oggetto del regolamento Roma II è rappresentato dall'insieme delle norme uniformi in materia di diritto applicabile alle obbligazioni aventi fonte diversa da quella contrattuale. Prima di esaminare il *corpus* delle disposizioni di conflitto stabilite dal suddetto atto regolamentare è d'uopo procedere ad una preliminare e necessaria disamina del suo ambito di applicazione, osservato nei suoi tre aspetti fondamentali che contraddistinguono il campo di applicazione di qualsiasi atto comunitario, ossia l'ambito materiale, quello spaziale o *ratione loci*, e quello temporale.

L'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento Roma II è definito dall'art. 1, paragrafi 1, 2 e 3, in senso positivo mediante il riferimento a tre condizioni di applicabilità generali, ed in senso negativo attraverso l'elencazione di una serie di fattispecie che per varie ragioni sono escluse dal campo di operatività delle norme uniformi predisposte.

Inoltre, sempre per quel che riguarda il campo di applicazione materiale del regolamento, bisogna ricordare che altre due disposizioni concorrono in via mediata ed indiretta a delimitarlo: si tratta degli artt. 27 e 28 inerenti le relazioni tra Roma II e le altre disposizioni sovranazionali (comunitarie e convenzionali) già operanti in *subiecta materia*, cui si dedicherà un'autonoma riflessione atteso che la loro analisi s'inscrive in un contesto problematico più ampio che si riflette, quanto ai rapporti intercorrenti tra il diritto comunitario e gli altri strumenti convenzionali, sui profili della competenza esterna degli organi comunitari nella conclusione di accordi internazionali in materia di diritto internazionale privato.

Per quello che qui rileva è opportuno soltanto ricordare come le suddette due disposizioni regolamentari concorrano a delimitare in senso restrittivo l'ambito di applicazione materiale del regolamento che risulta essere "suppletivo" rispetto sia alle disposizioni comunitarie di diritto derivato che, operando in settori specifici, disciplinano le obbligazioni extracontrattuali, sia alle disposizioni convenzionali in vigore tra gli Stati membri¹.

Le tre condizioni di applicabilità, contestualmente operanti, sono indicate nella prima parte del par. 1 dell'art. 1, che stabilisce l'applicazione del regolamento "in situazioni che comportino un conflitto di leggi", in presenza di "obbligazioni extracontrattuali", e purché si versi nella "materia civile e commerciale".

A questo punto una precisazione di carattere metodologico s'impone.

In tutti gli atti comunitari si pone un preliminare ed ineludibile problema di interpretazione dei termini giuridici adottati in seno ad essi al fine di comprendere l'esatta portata del testo normativo predisposto.

Su un piano più generale si può constatare, come insegnato dalla migliore dottrina, che nei sistemi giuridici contemporanei la funzione interpretativa assolve un compito essenziale ai fini del corretto e graduale adeguamento del diritto positivo al mutevole divenire sociale e fattuale².

Il problema dell'interpretazione dei termini giuridici utilizzati negli atti comunitari si atteggia in modo sostanzialmente analogo a quel che si verifica negli ordinamenti

¹ Cfr. in tal senso, seppure con riferimento all'omologo campo di applicazione del regolamento Roma I, BERTOLI P., *La definizione dell'ambito di applicazione del regolamento Roma I: criteri generali e responsabilità precontrattuale*, in BOSCHIERO N., *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 227.

² Cfr. BETTI E., *Teoria generale della interpretazione*, pt. II, Milano, Giuffrè, 1955, richiamato da GAROFALO L., *Interpretazione e conflitti di leggi*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 5.

interni, anche se però occorre fare riferimento a metodi esegetici del tutto particolari³.

Ed invero, uno dei principali vantaggi che si è soliti riconoscere alla predisposizione di norme uniformi in sede comunitaria e, quindi, alla utilizzazione in modo uniforme di nozioni e concetti giuridici specifici, risiede proprio nell'assoggettamento di tali termini e concetti ai criteri interpretativi propri del contesto comunitario elaborati grazie soprattutto al contributo della Corte di Giustizia⁴.

Le problematiche interpretative, inoltre, non si pongono in egual misura con riferimento a tutte le disposizioni di conflitto comunitarie, in quanto per talune disposizioni normative si avverte una maggiore esigenza di omogeneità nell'interpretazione dei termini utilizzati: s'intende riferirsi alle disposizioni, come quelle in esame, che delimitano l'ambito di applicazione materiale, spaziale o temporale dell'atto comunitario, o quelle che servono per la determinazione del diritto applicabile a una determinata fattispecie o ancora quelle che delimitano l'ambito della legge applicabile come designata dalle norme uniformi⁵.

Tra i vari criteri ermeneutici adoperati in ambito comunitario un ruolo fondamentale e di rilievo essenziale è svolto dal c.d. *principio di interpretazione logico-sistematica e teleologica* attraverso il quale, superando i limiti intrinseci della interpretazione letterale, è possibile ricercare il significato comune e uniforme delle varie versioni linguistiche ufficiali del testo dando la prevalenza a quella che è più coerente con lo scopo della disposizione ed è atta a soddisfarne il suo effetto utile⁶.

In base al suddetto principio le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo da assicurare quella tra le interpretazioni che appaia più in linea con la *ratio* e le *finalità* perseguite nonché con gli *scopi* e gli *obiettivi* dell'atto che le contiene, onde

³ Cfr. BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario*, cit., 2006, p. 365.

⁴ Cfr. in tal senso, anche con riferimento ai vantaggi conseguenti alla trasformazione della Convenzione di Roma del 1980 nel regolamento Roma I, WILDERSPIN M. – PLENDER R., *The European Private International Law of Obligations*, Thomson Reuters, 3 ed., 2009, pp. 33-34.

⁵ Cfr. BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario*, cit., pp. 366 e 373, sulla interpretazione di termini giuridici deputati a svolgere determinate funzioni specifiche nell'ambito dell'atto che li contiene.

⁶ Il limite dell'interpretazione letterale nella ricerca del significato comune alle varie versioni linguistiche ufficiali risiede nella divergenza concettuale dei termini tecnico-giuridici adoperati nei vari testi ufficiali, sovente espressione di una storia giuridica fortemente consolidata; il ricorso al *criterio interpretativo funzionale e teleologico* consente di superare tale limite e di ancorare la suddetta ricerca allo scopo della norma e al suo effetto utile: cfr. CARBONE S.M., *Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2003, pp. 192-193. In generale sui vari criteri ermeneutici utilizzabili per l'interpretazione dei testi comunitari si veda per tutti SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., pp. 47-55, il quale sottolinea la necessità di ricercare, nell'ambito dell'interpretazione letterale delle varie versioni linguistiche ufficiali del testo, il *significato comune alle diverse versioni* privilegiandone quello più coerente con lo scopo della norma, e ricorda l'apporto, seppure "meno significativo", svolto a tal fine anche dai c.d. lavori preparatori; nonché BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario*, cit., pp. 367-373, per la prospettiva assunta dalla Corte di giustizia al problema interpretativo a far data dalla sentenza *Cilfit* del 6 ottobre 1982, causa 283/81, in *Raccolta*, 1982, p. 3415, e in *Riv. dir. inter, priv. e proc.*, 1983, pp. 159 e ss.

Riconoscono il ruolo "cardinale" dell'interpretazione teleologica anche WILDERSPIN M. – PLENDER R., *The European Private International Law of Obligations*, cit., pp. 33-43, i quali sottolineano altresì il contributo utile che può essere dato ai fini dell'interpretazione dei regolamenti Roma I e Roma II da ulteriori principi ermeneutici riconducibili all'"*interpretation by reference to Treaty Basis*", "*interpretation by reference to other Community Legislation*", e all'"*interpretation by reference to International Conventions*".

garantirne “piena efficacia” e “coerenza strutturale” con lo “spirito” dell’atto e con il suo “stadio di evoluzione”⁷.

Peraltro, con riferimento al regolamento Roma II, gli obiettivi e lo scopo del medesimo vanno saggiati in una duplice proiezione, interna ed esterna.

Dal punto di vista interno, occorre evidenziare quali sono le finalità specifiche che l’atto regolamentare si propone di realizzare: a tal proposito un ausilio interpretativo⁸ proviene dal *Considerando (6)* che individua quali obiettivi da raggiungere la “prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa il diritto applicabile e la libera circolazione delle sentenze”⁹.

Nella ricerca delle specifiche finalità perseguite dalle norme del regolamento un contributo ermeneutico potrà sicuramente essere ottenuto dall’esame della specifica tecnica internazionalprivatistica adoperata e degli interessi tutelati dalle singole disposizioni¹⁰.

Dal punto di vista esterno, è necessario verificare per un verso, in una prospettiva più specifica, la “coerenza contestuale e concettuale”¹¹ dell’oggetto e scopo del regolamento Roma II con quelli posti in ulteriori atti comunitari con i quali lo stesso regolamento si pone in diretta consonanza, ossia i regolamenti Bruxelles I e Roma I; e per altro verso, in una visione più generale, constatare il grado di contribuzione di Roma II alla realizzazione delle finalità generali d’integrazione economica e giuridica dell’ordinamento comunitario¹².

⁷ La giurisprudenza comunitaria è pressoché unanime sul punto; si veda *ex multis* Corte di giustizia 16 dicembre 1980, causa 814/79, *Ruffer*, in *Raccolta*, 1980, pp. 3819 e ss., punti 7 e 11; sentenza *Cilfit* del 6 ottobre 1982, causa 283/81, *ibidem*, 1982, p. 3415, e in *Riv. dir. inter, priv. e proc.*, 1983, pp. 159 e ss., punti 19-20; sentenza 8 marzo 1988, causa 9/87, *Arcado*, *ibidem*, 1988, p. 1554, punto 10; e più recentemente sentenza 16 febbraio 2006, causa C-3/05, *Verdoliva*, *ibidem*, 2006, pp. I-1579 e ss., punto 25; sentenza 8 novembre 2005, causa C-443/03, *Leffler*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2006, pp. 252 e ss., punti 45-48; sentenza 20 gennaio 2005, causa C-464/01, *Gruber*, *ibidem*, 2005, pp. I-439 e ss., punto 31.

In proposito esemplari appaiono le parole di CARBONE S.M., *Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 195, che ricorda come “ogni disposizione della disciplina in esame va collocata prima di tutto nell’insieme delle sue norme e valutata alla luce dei suoi obiettivi, senza tuttavia tralasciare di considerarla nel più ampio contesto del diritto comunitario, sulla scorta dei suoi principi, nozioni, finalità e stadio di evoluzione”.

⁸ Sulla problematica questione del carattere normativo o meno dei preamboli dei regolamenti si veda, con riferimento al regolamento Roma I, LEMAIRE S., *Interrogations sur la portée juridique du préambule du règlement Roma I*, in *Recueil Dalloz*, 2008, pp. 2157 e ss.

⁹ Nello stesso senso si era già espressa la Commissione europea nella proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali del 2003, nella cui *Relazione* al paragrafo 2.1. si legge: “La presente proposta di regolamento permetterà alle parti di poter determinare in anticipo e con ragionevole certezza la regola applicabile ad una determinata situazione giuridica, tanto più che le regole uniformi proposte saranno oggetto di interpretazione uniforme da parte della Corte di giustizia. In tal modo questa iniziativa contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e favorisce il buon funzionamento del mercato interno. Essa si inquadra altresì nel programma della Commissione volto ad agevolare la soluzione stragiudiziale delle controversie, poiché il fatto che le parti possano disporre di una buona visibilità della loro situazione facilita la ricerca di un accordo transattivo.”(corsivo agg.)

¹⁰ Cfr. nella prospettiva di Roma I, BERTOLI P., *Il ruolo della Corte di Giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento “Roma I”*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2006, pp. 1011-1012.

¹¹ Cfr. SCOTT A., *The Scope of “Non-Contractual Obligations”*, in AHERN J. – BINCHY W., *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, A new International Litigation Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, 2009, p. 59.

¹² Per la omologa prospettiva riguardante il regolamento Roma I, si veda BERTOLI P., *La definizione dell’ambito di applicazione del regolamento Roma I: criteri generali e responsabilità precontrattuale*, cit., pp. 232- 233.